Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Giovedì, 22 ottobre 1925** **Numero 246**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, contenente disposizioni relative alla istruzione elementare, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 239 del 14 ottobre u. s., si è verificato un errore. Al principio dell'art. 19 deve infatti leggersi: « Al comma 1° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, ecc. », anzichè: « All'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, ecc. ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2046.**

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. **1762.**

Approvazione del regolamento generale per gli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 344;

Udita la I Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento generale degli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 91. — GRANATA.

Regolamento generale degli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

CAPO I.

Dell'anno accademico.

Art. 1.

L'anno accademico comincia il 16 ottobre e termina il 31 luglio.

Il periodo delle lezioni comincia non più tardi del 5 novembre e termina il 15 giugno; tuttavia, per ragioni locali, principio e fine di esso possono spostarsi di 15 giorni.

Art. 2.

La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è fatta non oltre il ventesimo giorno dal suo inizio.

Art. 3.

Presso ogni Istituto superiore agrario e di medicina veterinaria viene pubblicato un manifesto a stampa, nel quale sono contenute tutte le indicazioni relative alla inscrizione degli studenti e all'ordine degli studi, ed è data sommaria notizia dei programmi dei corsi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti.

Art. 4.

Ogni Istituto superiore agrario e di medicina veterinaria pubblica, entro il mese di gennaio di ciascun anno accademico, il suo annuario che contiene:

1) lo statuto; il regolamento interno del personale; il regolamento interno per le spese ad economia;

2) le convenzioni di qualsiasi genere riguardanti il mantenimento e il funzionamento dell'Istituto e l'incremento degli studi;

3) l'elenco delle fondazioni, borse od assegni e le norme relative;

4) il rendiconto consuntivo dell'anno finanziario precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso;

5) l'indicazione delle varie autorità accademiche;

6) l'elenco nominativo dei professori ufficiali e dei liberi docenti con l'indicazione della materia da ciascuno professata;

7) il sommario dei corsi che durante l'anno accademico sono tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

8) il calendario scolastico e gli orari dei singoli corsi;

9) l'elenco nominativo del personale di amministrazione, assistente e tecnico;

10) le statistiche, redatte in forma di tabelle, dei laureati e diplomati nell'anno precedente e degli studenti inscritti, con indicazione dell'anno di corso;

11) tutti gli altri dati statistici relativi al funzionamento dell'Istituto;

12) l'elenco delle pubblicazioni fatte dai professori ufficiali, liberi docenti, aiuti e assistenti nell'anno accademico precedente;

13) tutte quelle altre notizie che il Consiglio accademico crederà utile inserire.

Art. 5.

Durante l'anno accademico sono giorni di vacanza tutti quelli indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, il giorno della commemorazione dei defunti, il genetliaco di S. M. la Regina, di S. A. R. il Principe Ereditario e di S. M. la Regina Madre, ed altri 20 giorni che vengono dal Consiglio accademico ripartiti, tenendo conto delle tradizioni locali, tra Natale, Capo d'anno, Pasqua o altre ricorrenze.

CAPO II.

Delle Autorità accademiche.

Art. 6.

Il Direttore:

1) rappresenta l'Istituto;

2) presiede il Consiglio accademico e lo rappresenta;

3) ha l'alta vigilanza sulle biblioteche e sugli stabilimenti dell'Istituto;

4) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto, vigila sulla disciplina scolastica e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto;

5) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione;

6) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria e dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro;

7) riferisce al Ministro, con relazione annuale, sul funzionamento dell'Istituto;

8) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito, anche nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, dal professore stabile più anziano di grado, facente parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Fanno parte del Consiglio accademico i membri di cui all'art. 10 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal componente più giovane di età.

Il Consiglio accademico è convocato dal Direttore ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che

occorra o quando almeno tre dei suoi membri ne facciano domanda motivata.

Il Consiglio accademico:

1) determina l'orario generale dell'Istituto e dei singoli corsi;

2) raccoglie i programmi dei corsi che i professori ufficiali ed i liberi docenti si propongono di svolgere, li esamina e coordina tra loro, introducendovi le opportune modificazioni, ed elabora un piano organico di corsi, che pienamente risponda alle finalità scientifiche e professionali dell'Istituto;

3) redige il manifesto di cui all'art. 3;

4) fa eventuali proposte relative a riforme da apportarsi all'ordinamento didattico;

5) dà parere intorno a qualsiasi argomento di carattere generale che il Ministro o il Direttore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

Alle adunanze relative agli oggetti di cui agli articoli 16 e 17 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, partecipano esclusivamente i professori stabili del ruolo dell'Istituto.

Alle adunanze relative agli oggetti di cui ai n. 1), 2), e 3) del presente articolo, e art. 44 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, partecipano anche i professori di ruolo appartenenti ad altri Istituti che abbiano insegnamenti ufficiali, nonchè tutti i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti.

Art. 8.

Le Autorità accademiche di cui agli articoli precedenti esercitano inoltre il potere disciplinare sugli studenti, ciascuna nell'ambito della propria competenza e secondo le forme che sono stabilite dallo statuto dell'Istituto superiore, a norma dell'art. 30 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

Art. 9.

Il Consiglio accademico si aduna per l'elezione dei professori stabili che debbono far parte del Consiglio di amministrazione.

La votazione del Consiglio accademico ha luogo a schede segrete: sono eletti in prima votazione coloro che abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti ed in seconda votazione coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti ed, in ogni caso, un numero di suffragi non inferiore al terzo dei votanti. A parità di voti è eletto il professore più anziano di grado.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo;

2) provvede agli stanziamenti per spese di personale e di materiale a norma dell'art. 46 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

3) determina il personale occorrente per i servizi generali dell'Istituto superiore, ripartendolo, ove occorra, tra le cattedre e gl'istituti scientifici;

4) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile dell'Istituto;

5) approva i contratti e le convenzioni;

6) provvede agli storni da categoria a categoria del bilancio, ed approva i prelevamenti dal fondo di riserva;

7) delibera sulle proposte relative al conferimento di incarichi d'insegnamento in rapporto alle condizioni del bilancio;

8) provvede per il servizio di cassa;

9) prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell'stituto;

10) delibera su tutti i provvedimenti i quali importino un onere per il bilancio;

11) assume temporaneamente in servizio personale amministrativo a norma dell'art. 35 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

12) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria e da eventuali convenzioni.

In tutte le deliberazioni che importino una valutazione di indole tecnica, il Consiglio d'amministrazione, prima di decidere, deve sentire il parere del Consiglio accademico.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra, o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda motivata.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal capo della segreteria, che interviene alle adunanze con voto consultivo.

Art. 12.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

1) vigila su tutti i servizi amministrativi dell'Istituto;

2) provvede, anche con saltuarie ispezioni, alla vigilanza sul funzionamento dei servizi di economato e di cassa, e ne dà notizia al Consiglio d'amministrazione provocando i provvedimenti che ritenga necessari per la regolarità dei servizi stessi;

3) provvede, con gli elementi che gli sono forniti dai singoli uffici, alla compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

4) ordina direttamente nei casi d'urgenza gli storni da categoria a categoria del bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva riferendone al Consiglio per l'approvazione nella prima successiva adunanza;

5) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

Art. 13.

Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione è necessario:

1) che tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati per iscritto, almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi.

2) che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che abbiano giustificata la loro assenza.

Per le adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesto l'intervento di almeno tre quinti dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversa-

mente disposto: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nei predetti Consigli nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in appositi registri a pagine numerate. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. I verbali del Consiglio di amministrazione devono essere comunicati, ad ogni richiesta, agli Enti interessati.

CAPO III.

Dell'ordinamento degli studi.

Art. 14.

Lo statuto dell'Istituto superiore determina:

a) il piano generale degli studi e le lauree da conferirsi al termine degli studi medesimi;

b) l'ordinamento didattico elaborato in relazione al piano generale degli studi, e cioè le materie d'insegnamento, il loro ordine, il modo in cui ciascuna di esse deve essere impartita secondo la sua natura e le finalità scientifiche e professionali dell'insegnamento considerato sia assolutamente sia relativamente ad altri insegnamenti (lezioni cattedratiche, esercitazioni varie di carattere scientifico o professionale, quali esercitazioni dimostrative o sperimentali, conferenze, colloqui e simili);

c) il numero minimo di materie alle quali gli studenti debbono inscriversi durante gli anni di corso prescritti per il conseguimento della laurea e ogni altra disposizione relativa agli obblighi scolastici dei giovani e alle modalità secondo le quali gli obblighi stessi devono essere assolti;

d) per i corsi di specializzazione, di cui all'art. 4 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e relativi diplomi, lo statuto stabilisce le norme relative all'ordinamento organico e didattico e all'inscrizione degli studenti, e determina le tasse e sopratasse che gli studenti stessi debbono pagare e il diploma che si conferisce al termine del corso.

CAPO IV.

Dei professori ufficiali.

Art. 15.

I posti di ruolo di professore assegnati ai singoli Istituti si considerano disponibili, agli effetti dell'art. 12 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, dalla decorrenza del provvedimento in virtù del quale il titolare è trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero dal giorno successivo a quello del decesso del titolare medesimo.

Art. 16.

Il Consiglio accademico manifesterà al Ministero il proprio avviso circa il modo di coprire il posto rimasto vacante, dopo aver deliberato circa la materia al cui insegnamento decide di riservare il posto medesimo.

Art. 17.

La proposta di nomina, a termini dell'art. 13 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è fatta dal Ministro, udito il Consiglio accademico dell'Istituto interessato e su conforme parere della prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, manifestato col voto favorevole di due terzi almeno dei suoi componenti.

Art. 18.

I concorsi alle cattedre nei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria sono banditi dal Ministro.

L'avviso di concorso si pubblica per tre volte, a brevi intervalli, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed è affisso all'albo di tutti gli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, di tutte le Università, di tutti gli Istituti superiori universitari e delle stazioni di prova agrarie e speciali. Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in quattro mesi dalla data della prima pubblicazione.

Chi vuol prendere parte al concorso deve far pervenire al Ministero in tempo utile, la sua domanda, accompagnata da notizie sulla propria operosità scientifica, con l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni che presenta, e dall'atto di nascita debitamente legalizzato.

Delle pubblicazioni saranno presentate possibilmente cinque copie. Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Potranno eventualmente essere presentate, in luogo di memorie o pubblicazioni, secondo la natura della cattedra cui occorre provvedere, raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

Le notizie sulla propria operosità scientifica, ed eventualmente didattica, debbono essere presentate in cinque esemplari, e l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

Il concorrente che non appartiene all'insegnamento o all'amministrazione governativa, deve inoltre presentare:

a) il certificato comprovante ch'egli è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

b) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

c) certificati di buona condotta rilasciati dai Sindaci dei Comuni nei quali egli ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio.

Art. 19.

La Sezione I del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale indica al Ministro non meno di dieci nomi per la formazione della Commissione giudicatrice dei concorsi per i posti di professore di ruolo negli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, che risulterà composta di cinque membri effettivi e due supplenti a norma di quanto dispone l'art. 14 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

Art. 20.

I componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi alle cattedre di Istituti superiori debbono essere scelti fra i professori che si occupano della stessa disciplina o di materie strettamente affini in un Istituto superiore od in una stazione agraria di prova od in una Università.

Può, in casi speciali, essere designata anche persona che, pur non essendo insegnante, goda, in quella determinata materia, meritata fama di singolare perizia.

Fa sempre parte della Commissione un rappresentante dell'Istituto nel quale è vacante il posto messo a concorso.

Art. 21.

Subito che i commissari abbiano accettata la nomina, il Ministero trasmette loro gli elenchi e le pubblicazioni dei concorrenti.

La Commissione è convocata normalmente dopo un mese da tale comunicazione.

Questo termine può essere prorogato di non oltre un mese per ragioni speciali.

Quando si deve sostituire un commissario, il Ministro farà la sua scelta nei supplenti.

Le sedute delle Commissioni hanno luogo, ordinariamente, durante le ferie scolastiche.

Art. 22.

Chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti, sino al quarto grado civile incluso, non può far parte della Commissione, e qualora sia stato prescelto, deve avvertire il Ministro per la opportuna surrogazione.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra di loro parenti od affini nel grado suddetto.

Se da qualche concorrente sia presentata dichiarazione motivata di ricusazione di un commissario, il Ministro la comunica in copia al commissario medesimo, assegnandogli un breve termine per presentare le proprie osservazioni; ed esaminate queste in rapporto ai fatti ed alle argomentazioni esposte dal concorrente, prende le sue risoluzioni motivate, dandone comunicazione agli interessati.

Non sono valide le dichiarazioni di ricusazione presentate dopo che la Commissione abbia tenuta la prima adunanza.

Art. 23.

La Commissione, innanzi di intraprendere i suoi lavori, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno, per votazione segreta, il presidente e il segretario.

Le elezioni e le deliberazioni della Commissione hanno luogo ad assoluta maggioranza di voti, e non sono valide, ove non siano presenti almeno quattro dei componenti la Commissione.

In caso di parità, il voto del presidente ha la prevalenza.

In mancanza del presidente presiede l'anziano di età.

Di tutte le operazioni il segretario redige verbale, che è firmato, seduta stante, da tutti i presenti.

Art. 24.

Ciascun commissario, prima dello inizio della discussione intorno al merito dei concorrenti, deve presentare il proprio giudizio da lui sottoscritto sui titoli scientifici di ogni candidato. I giudizi dei singoli Commissari sul merito di ciascun candidato devono essere comunicati per iscritto al segretario ed allegati ai verbali.

I lavori scientifici eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri non possono essere tenuti in considerazione, se non quando, nelle pubblicazioni stesse, risulti chiaramente distinta la parte spettante al candidato.

Esaminati e discussi i singoli giudizi, la Commissione decide se debbano i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale per dimostrare la loro attitudine didattica; e, trattandosi di scienze dimostrative o sperimentali, se debbano compiere uno o più esercizi pratici.

E' dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno tali esperimenti od esercizi.

Art. 25.

La prova orale, gli esperimenti od esercizi pratici, di cui all'articolo precedente, debbono aver luogo non più tardi di un mese dalla data della decisione della Commissione.

L'esperimento didattico consiste in una lezione da darsi colle seguenti norme:

Nel giorno anteriore a quello fissato per la lezione, ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi, che devono strettamente riferirsi al ramo di scienza cui appartiene la cattedra messa a concorso. Il numero complessivo dei temi deve essere almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione il giorno seguente.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui sono scritti vengono posti in un'urna presenti i candidati, indi il presidente invita i concorrenti, uno per volta e in ordine alfabetico, ad estrarne due.

Il presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti, ed il candidato sceglie quello sul quale terrà la lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un sol giorno la prova della lezione, essi son divisi in gruppi secondo l'ordine alfabetico, a ciascuno dei quali viene assegnato dal Presidente il giorno per la prova della lezione.

Nel giorno precedente a quello stabilito per la prova, ogni candidato di ciascun gruppo estrae due temi e sceglie quello che preferisce, procedendosi in tutto colle norme sancite nei capoversi precedenti.

La lezione deve durare non meno di quaranta minuti e possono assistervi tutti gli altri candidati. Trascorso il termine, il Presidente ne dà avviso al candidato.

Gli esercizi pratici, quando sieno richiesti, vengono fatti nei modi e nelle forme, che la Commissione creda opportuno di determinare.

La prova della lezione è pubblica, e tali possono essere anche gli esercizi pratici ogni qualvolta la Commissione lo creda opportuno.

E' data notizia al pubblico dei giorni e delle ore in cui avranno luogo le prove, per mezzo di avviso affisso all'albo dell'Istituto superiore, presso cui le prove stesse hanno luogo.

Art. 26.

La Commissione, venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio sui singoli concorrenti, procede alla discussione dei titoli di ciascuno, constata l'esito della prova orale e di quella degli esercizi pratici; espone i propri apprezzamenti sulla maturità scientifica e sull'attitudine didattica di ciascuno; senza tradurli in valutazione numerica; non fa dichiarazione di eleggibilità; propone al più tre candidati in ordine di merito, e non mai alla pari.

Art. 27.

La dichiarazione di un candidato per desistenza dal concorso non può produrre effetti, se non quando pervenga al Ministero prima che la Commissione si raduni per costituirsi.

Il Ministero ne darà immediata comunicazione alla Commissione, che ne farà particolare menzione nel processo verbale della prima seduta

Non si terrà nessun conto delle desistenze condizionate.

La desistenza non può essere revocata.

Art. 28.

La Commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti coi motivi che la hanno guidata nel formularlo. La relazione viene firmata da tutti i Commissari. Qualora uno o due Commissari si rifiutino di firmare la relazione, questa è valida anche se fir-

mata soltanto dalla maggioranza. In tal caso si farà constare il rifiuto in calce alla relazione stessa. I dissenzienti possono motivare il loro voto con relazione di minoranza.

Art. 29.

La relazione, con tutti i verbali ed allegati, è inviata alla sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, che la restituisce al ministro con le proprie eventuali osservazioni. Tale relazione è poscia pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, con le osservazioni del Consiglio superiore, qualunque sia l'esito del concorso, subito che il Ministro l'abbia in tutto o in parte approvata, o anche non accolta. In ogni caso la pubblicazione sarà fatta non più tardi di sei mesi dalla deliberazione del Consiglio superiore.

Quando il Ministro deliberi in senso diverso dalle proposte del Consiglio superiore, il relativo decreto deve essere motivato.

Art. 30.

La formula del giuramento che deve prestarsi dai professori di ruolo di prima nomina è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria ».

Della prestazione del giuramento è redatto apposito verbale che viene trasmesso al Ministero.

Art. 31.

Ove l'Istituto intenda proporre la dispensa dall'ufficio di un professore di ruolo non stabile, in applicazione dell'articolo 16, comma 2 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, deve dare comunicazione all'interessato dei motivi sui quali la proposta si fonda, prefiggendogli un congruo termine, in ogni caso non minore di giorni quindici a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione, per la eventuale presentazione delle proprie deduzioni.

Decorso tale termine, il Consiglio accademico dell'Istituto tenendo presenti anche le deduzioni eventualmente prodotte dall'interessao, delibera in merito alla dispensa e, ove riconosca l'opportunità che il professore sia esonerato dall'ufficio, ne fa motivata proposta al Ministro, trasmettendo a corredo di essa i documenti necessari.

La dispensa dal servizio decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è proposta.

Art. 32.

La procedura per il conseguimento della stabilità, ai sensi dell'art. 16, comma 3° del R. decreto 30 novembre 1924, numero 2172, s'inizia al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio da parte del professore: il conferimento della stabilità ha tuttavia effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore stesso ha compiuto il triennio di servizio.

Qualora nel corso del triennio siansi verificate, per qualsiasi causa, interruzioni di servizio, il termine per il conseguimento della stabilità è prorogato di un anno solare per ogni anno, o frazione di anno superiore a due mesi, d'interruzione.

Il Direttore dell'Istituto redige una motivata relazione circa l'operosità ed efficacia didattica del professore durante il triennio e circa il modo col quale egli ha adempiuto in genere ai suoi doveri accademici nel medesimo periodo di tempo.

Il Ministro invita il professore a trasmettere al Ministero, entro congruo termine, un esposto in carta libera circa la sua operosità scientifica con particolare riguardo a quella svolta successivamente alla sua nomina e tutti i titoli, documenti e pubblicazioni che ritenga utili presentare nel suo interesse.

Per la designazione, per la nomina e per i lavori della commissione di cui al precitato art. 16, comma 3°, valgono le norme stabilite dal presente regolamento in ordine alle commissioni pel giudizio di merito nei casi di nuova nomina.

Nel caso che all'atto del giudizio di merito si trovi già costituita altra commissione per la stessa materia, sia per nuova nomina di un professore di ruolo, sia per conferimento di stabilità, il giudizio di merito può essere dal Ministro deferito alla commissione stessa.

Il Ministro comunica alla commissione la motivata relazione e tutti i documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai commi 3° e 4° del presente articolo.

La commissione concreta il suo giudizio in una motivata relazione da rassegnarsi al Ministro.

Art. 33.

Ove il giudizio della commissione sia sfavorevole, il Ministro trasmette gli atti alla sezione 1ª del Consiglio superiore, che si pronunzia sulla opportunità di mantenere in servizio per altri due anni solari il professore con la qualifica di non stabile.

Al termine di tale biennio, si inizia e svolge la stessa procedura prevista dall'articolo precedente. Tuttavia la commissione dev'essere costituita di persone diverse da quelle che hanno fatto parte della commissione nominata al termine del triennio.

Qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole, il professore viene dispensato dal servizio con decreto del Ministro.

Art. 34.

I comandi di professori di ruolo ad altri uffici non possono aver durata maggiore dell'anno accademico e sono in ogni tempo revocabili, nelle stesse forme con le quali vengono disposti, quando le esigenze dell'insegnamento lo richiedano.

In casi eccezionali e per gravi ragioni di pubblico servizio il comando può essere rinnovato.

Di ogni comando consentito e di ogni revoca disposta il Direttore deve dare immediata notizia al Ministero, indicandone i motivi.

Art. 35.

I professori che desiderano ottenere l'autorizzazione a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano l'insegnamento debbono farne domanda al Direttore, esponendone le ragioni. Il Direttore provvede sulla domanda.

L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località non lontana dalla sede dell'Istituto e a condizione che ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnante.

Art. 36.

I professori di ruolo non possono assumere incarichi d'insegnamento in istituti d'istruzione della città ove ha sede l'Istituto superiore, o fuori di essa, senza il previo consenso del Direttore.

Art. 37.

Il professore non può mutare l'orario scolastico senza averne avuta l'autorizzazione dal Direttore.

Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa tenere la lezione o esercitazione, deve informarne il Direttore in tempo utile perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Art. 38.

Ciascun professore, sia di ruolo sia incaricato, e ciascun libero docente deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota giorno per giorno l'argomento della lezione o esercitazione tenuta, apponendovi la firma.

Questo registro deve essere, alla fine delle lezioni o ad ogni richiesta del Direttore, consegnato alla segreteria dell'Istituto.

Esso è ostensibile ad ogni richiesta del Direttore e viene consegnato alla segreteria dell'Istituto alla chiusura dei corsi.

Art. 39.

Agli aumenti di stipendi si provvede con foglio d'ordine mensile, che viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero a norma dell'art. 58 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 40.

Nei casi e agli effetti di cui all'art. 34, comma 2°, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, i professori debbono comprovare, mediante attestazione rilasciata dal Direttore, di aver effettivamente iniziato il corso delle lezioni.

Art. 41.

Gli incarichi possono avere durata e modalità diverse secondo la natura e i fini dell'insegnamento. Non possono in nessun caso essere conferiti per periodo di tempo superiore all'anno scolastico; possono tuttavia essere confermati nell'anno successivo.

Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente:

a) a liberi docenti della materia o di materie affini;

b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

c) a professori di ruolo dello stesso o di altro Istituto superiore od Università.

La designazione è fatta seguendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo.

Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 75° anno di età.

La retribuzione per gli incarichi di insegnamento è stabilita dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto su proposta del Consiglio accademico.

Alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione relative al conferimento d'incarichi di insegnamento provvede il Direttore con suo decreto.

Art. 42.

Per il conferimento di supplenze, a norma dell'art. 23 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, non è obbligatorio seguire l'ordine di preferenza tra le categorie di persone indicate nel comma secondo del precedente articolo.

Per gli insegnamenti ai quali sono annessi gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, i professori possono essere sostituiti, durante le loro assenze e per delegazione dei professori stessi, da uno o più aiuti o assistenti addetti alla cattedra, secondo la natura e l'estensione della materia d'insegnamento.

La direzione temporanea del gabinetto, istituto, clinica o laboratorio, è affidata a quello tra gli aiuti od assistenti che viene designato dal Direttore sotto la propria responsabilità.

Il conferimento di supplenze per periodo di tempo presunto o accertato superiore a quello indicato dall'art. 23 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172 ha luogo secondo le norme dell'art. 22 del precitato decreto e del precedente articolo del presente regolamento.

I congedi ai professori, non eccedenti annualmente la durata di un mese, sono concessi dal Direttore.

Art. 43.

Il Ministro, ove intenda promuovere la dispensa dal servizio di un professore di ruolo a norma dell'art. 34, comma ultimo, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, deve notificarne i motivi all'interessato per il tramite del Direttore dell'Istituto, cui il professore stesso appartiene.

Quest'ultimo, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della notificazione ministeriale, può presentare alla Sezione 1ª del Consiglio Superiore le proprie deduzioni pel tramite del Ministero.

Art. 44.

Il procedimento disciplinare a carico d'un professore si inizia con la comunicazione all'interessato, fatta dal Ministro, degli addebiti e delle prove raccolte.

Il giudicando ha quindici giorni di tempo dalla data dell'avvenuta comunicazione per presentare le sue difese.

Art. 45.

Il giudicando deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto comunicazione dei capi di accusa e delle prove raccolte e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa.

Di tale dichiarazione, come dell'eventuale rifiuto del professore a rilasciarla, il Direttore deve dar subito notizia al Ministero.

E' in facoltà del giudicando di rinunziare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 46.

Comunicati i capi d'accusa all'interessato, il Ministro invita l'Istituto, cui questo appartiene, ad eleggere i due delegati di cui all'art. 29, comma 3°, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Prendono parte all'adunanza tutti i professori di ruolo. La votazione ha luogo a schede segrete e sono eletti i due professori stabili che conseguano la maggioranza assoluta dei suffragi dei presenti.

Gli eletti non possono ricusare di partecipare alle adunanze della Sezione 1ª del Consiglio Superiore nelle quali si svolge il procedimento disciplinare, se non per motivi della cui legittimità decide il Ministro.

Art. 47.

Trascorso il termine stabilito dall'art. 44 o pervenuta la dichiarazione di rinunzia di cui all'art. 45, il Vice presidente della 1ª Sezione del Consiglio Superiore, su richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza nella quale si deve procedere al giudizio.

Del giorno dell'adunanza è data notizia ai due delegati dell'Istituto ed all'interessato il quale può intervenirvi.

Art. 48.

L'accusa avanti alla 1ª Sezione del Consiglio superiore è sostenuta da persona a ciò espressamente delegata dal Ministro caso per caso.

Nel giorno fissato per la discussione il giudicando, se presente, è ammesso nell'aula del Consiglio. Il delegato del Ministro dà lettura dei capi d'accusa, quindi il giudicando espone le sue difese, con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno produrre nel suo interesse.

Il delegato del Ministro, udite le difese, alle quali può contrapporre le sue osservazioni, formula le sue conclusioni e fa la richiesta della punizione disciplinare.

Al giudicando è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro del Consiglio può rivolgere domande tanto al delegato del Ministro quanto al giudicando.

Se il giudicando non intervenga personalmente, alla lettura dei capi d'accusa segue quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, può proseguirsi il giudizio quando risulti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli antecedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Art. 49.

Licenziato il giudicando e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministro, il Consiglio procede alla discussione e alla deliberazione.

Qualora riconosca provati i fatti dedotti nei capi d'accusa e ritenga che essi costituiscano infrazioni disciplinari a norma degli articoli 27 e 29 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, se esistano più proposte di punizione, il presidente mette ai voti la proposta di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore. Eguale procedimento si esegue nella determinazione della durata della punizione.

Art. 50.

Il parere del Consiglio deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui esso ritenga responsabile il professore, la dichiarazione che sono state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della punizione proposta.

Art. 51.

Qualora il Consiglio, prima di formulare il suo parere si pronunzi per l'opportunità di eseguire un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito inchieste precedenti o riferito su fatti che siano stati fondamento degli addebiti.

Chi sia incaricato dell'inchiesta deve raccogliere tutti gli elementi che possano condurre all'accertamento della verità, sulla base degli addebiti, delle prove raccolte, delle giustificazioni addotte dal giudicando.

Art. 52.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico del giudicando nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica i capi d'accusa o li integra con un supplemento. I nuovi capi d'accusa o il supplemento debbono essere comunicati al giudicando nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

CAPO V.

Dell'insegnamento a titolo privato.

Art. 53.

Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al Ministro in carta legale indicando la materia al cui insegnamento intende essere abilitato.

La libera docenza può essere concessa per qualsiasi disciplina anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico degli Istituti superiori.

La domanda deve essere corredata dei documenti seguenti:

a) atto di nascita; *b*) certificato comprovante ch'egli è cittadino italiano o italiano non regnicolo; *c*) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario; *d*) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali egli ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio, e dei titoli di qualsiasi genere che il candidato intenda sottoporre al giudizio della commissione. I documenti di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda. I titoli scientifici debbono essere pubblicati per le stampe.

Coloro che, all'atto della presentazione della domanda, comunque appartengano all'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui al comma precedente, debbono invece produrre l'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'amministrazione cui appartengono dalla quale resulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 54.

Nel *Bollettino Ufficiale* è data notizia del termine entro il quale gli aspiranti alla libera docenza debbono far pervenire al Ministero le loro domande.

Il Ministero comunica le domande alla Sezione 1ª del Consiglio Superiore, il quale, raggruppatele a seconda delle materie, designa i membri che devono costituire le singole commissioni giudicatrici. Oltre ai tre commissari indicati dall'art. 40 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il Consiglio designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designazione, a sostituire coloro che, per giustificati motivi, non possono partecipare alle adunanze della commissione.

Le commissioni si riuniscono, di regola, in Roma una volta all'anno nel mese di maggio o giugno. E' tuttavia in facoltà del Ministro di convocarle anche altrove presso Istituti superiori.

Prima della riunione delle commissioni il Ministero invita i candidati a depositare presso il cassiere del Ministero medesimo la somma che, tenuto conto del numero dei candidati che dovranno essere giudicati dalla stessa commissione, si presume possa essere addebitata a ciascuno di essi per le spese di cui all'ultimo comma del citato art. 40. Sarà restituita la eventuale residua parte della somma depositata che non sia stata spesa.

Ai commissari spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennità nella misura e con le norme stabilite dagli articoli 180 e seguenti del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 55.

Le commissioni decidono preliminarmente circa l'ammissione al giudizio di coloro che trovansi nelle condizioni pre-

viste dall'art. 39 lett. *a*) seconda parte del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Riconosciuta l'ammissibilità delle domande, le commissioni determinano caso per caso l'ordine da seguire nelle prove di cui alla lett. *b*) dell'art. 39 predetto, la durata e le modalità di esse. Tutte le prove sono pubbliche; il tema per la prova didattica deve essere assegnato 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa.

Le adunanze della commissione non sono valide se non siano presenti tutti i componenti di essa.

Di tutte le operazioni relative a ciascun candidato è redatto processo verbale.

La commissione deve inoltre concretare in una motivata relazione il suo giudizio sul valore del candidato e sulla sua maturità a conseguire la libera docenza cui aspira. Contro il giudizio di essa non è ammesso ricorso nel merito.

Se le conclusioni della Commissione favorevoli alla concessione siano prese a semplice maggioranza, il Ministro rimette gli atti al Consiglio superiore per il giudizio definitivo.

Il candidato, il quale non sia proposto per l'abilitazione cui aspira, non può ripresentare la domanda per la stessa materia se non sia trascorso un biennio dalla data del giudizio della commissione sulla prima domanda, ovvero del giudizio del Consiglio superiore di cui al comma precedente.

Art. 56.

L'emanazione del decreto di abilitazione è subordinata al pagamento della tassa stabilita dalla tabella *F* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per il conferimento della libera docenza.

Chi, avendo conseguito una libera docenza, intenda esercitarla presso un Istituto superiore, a norma dell'art. 42 comma 1° del decreto sopra indicato, deve darne comunicazione per iscritto al Direttore dell'Istituto almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico, depositando il decreto di abilitazione e presentando la quietanza del pagamento della tassa per l'esercizio della libera docenza.

Egli deve presentare inoltre il programma del corso che si propone di svolgere e, se trattisi di insegnamento che richieda il sussidio di musei, laboratori o cliniche, dimostrare di poter disporre dei mezzi necessari.

Art. 57.

Il Consiglio accademico, prima che si inizi l'anno accademico, accertato che il libero docente non sia decaduto dall'abilitazione ai sensi dell'art. 46 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, esamina se il programma che il docente intende svolgere risponda alla materia per la quale fu conseguita l'abilitazione e se i mezzi dimostrativi di cui egli può disporre siano sufficienti per l'insegnamento.

Il Consiglio cura il coordinamento del programma con quelli degli altri insegnanti a titolo privato e dei professori ufficiali, a norma dell'art. 24 del decreto sopra citato. Il libero docente è tenuto ad apportare al suo programma quelle modificazioni, che, per tale coordinamento, il Consiglio creda necessarie. Contro la deliberazione del Consiglio accademico il libero docente può ricorrere al Ministero che decide su conforme parere della Sezione 1ª del Consiglio Superiore.

Le disposizioni del 2° e 3° comma del precedente articolo e quelle del presente articolo valgono in quanto applicabili anche per coloro che possono tenere corsi a titolo privato a norma delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 38 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, escluso per i professori di cui alla lettera *a*) l'obbligo del pagamento della tassa d'esercizio.

Art. 58.

Lo statuto di ogni Istituto superiore, in relazione all'ordinamento didattico stabilito per ciascuno, determina i criteri in base ai quali ai corsi che i liberi docenti si propongono di svolgere possa o meno riconoscersi, per gli studenti che vi si inscrivono, valore legale agli effetti della loro carriera scolastica.

I corsi che, anno per anno, vengono compresi in tale categoria diconsi pareggiati: la relativa designazione è fatta con deliberazione del Consiglio accademico.

Art. 59.

Il libero docente ha verso gli studenti inscritti al suo corso gli stessi diritti dei professori ufficiali e le autorità universitarie debbono tutelarlo nell'esercizio di essi.

Egli è soggetto alla disciplina accademica sotto la vigilanza delle competenti autorità.

Art. 60.

L'insegnamento a titolo privato è impartito, di regola, nei locali dell'Istituto e sue dipendenze. Tuttavia il Direttore, in casi particolari, udito il Consiglio accademico, può autorizzare il libero docente a tenere il corso fuori dei locali dell'Istituto. Anche in questo caso le autorità accademiche possono accedere ai corsi a titolo privato, i quali restano soggetti alla giurisdizione disciplinare di dette autorità.

Art. 61.

Nello stabilire la tassa che gli studenti debbono corrispondere ai liberi docenti a norma dell'art. 44 comma 1° del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il Consiglio accademico deve tenere specialmente conto delle particolari condizioni ed esigenze dell'insegnamento nell'Istituto medesimo in relazione alla materia che l'insegnante a titolo privato ha chiesto di svolgere.

L'ammontare annuo della tassa non può essere inferiore a L. 5 nè superiore a L. 20 per ogni ora settimanale di lezione.

La relativa deliberazione deve essere comunicata al docente interessato, che può presentare reclamo al Consiglio accademico dell'Istituto circa la misura della tassa stabilita per il suo corso.

E' in facoltà del docente, col consenso del Consiglio accademico, di tenere il suo corso a titolo gratuito.

Art. 62.

Della tassa d'inscrizione a ciascun corso, determinata a norma dell'articolo precedente, è data notizia con affissione all'albo dell'Istituto prima dell'inizio dell'anno accademico.

La tassa è versata dallo studente alla cassa dell'Istituto, che ne rilascia ricevuta, all'atto della domanda di inscrizione al corso.

La liquidazione di quanto spetta all'insegnante è fatta alla fine dell'anno accademico dalla segreteria dell'Istituto in base al numero delle inscrizioni ed il relativo pagamento al docente è effettuato dalla cassa dell'Istituto.

Il Direttore, udito il Consiglio accademico, può disporre che l'ammontare complessivo delle tasse d'inscrizione non sia o sia solo corrisposto parzialmente, al docente che abbia tenuto durante l'anno scolastico un numero di lezioni giudicato insufficiente. In tal caso l'intera somma o la residua parte di essa è versata alla Cassa dell'Istituto.

Art. 63.

All'inizio di ogni anno accademico, il Direttore dell'Istituto superiore procede alla scelta dei due rappresentanti dei liberi docenti che sono chiamati a partecipare alle adunanze del Consiglio, a norma dell'art. 10 comma 2° del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e dell'art. 7 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 64.

Il procedimento disciplinare a carico di un libero docente nei casi previsti dall'art. 45 comma 4° del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, s'inizia con la comunicazione all'interessato, fatta dal Ministro, degli addebiti e delle prove raccolte. Il giudicando può presentare le sue difese entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione.

Trascorso detto termine, gli atti sono trasmessi alla Sezione 1ª del Consiglio superiore che stabilisce il giorno in cui deve svolgere il procedimento disciplinare. Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato, affinchè egli possa, ove creda, presentarsi per esporre a voce le sue difese.

Per lo svolgimento del procedimento disciplinare avanti la Sezione 1ª del Consiglio superiore si segue la procedura degli articoli 46 e seguenti del presente regolamento.

CAPO VI.

Degli studenti, degli esami e delle tasse.

Art. 65.

Chi aspira ad ottenere l'immatricolazione in un Istituto superiore deve presentare domanda in carta legale al Direttore indicando:

a) nome dei genitori;

b) luogo di nascita;

c) residenza della famiglia;

d) abitazione o recapito dello studente nella città, sede dell'Istituto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2) diploma di maturità;

3) quietanze del pagamento della tassa d'immatricolazione, della prima rata della tassa annuale d'inscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto.

La domanda d'inscrizione agli anni di corso successivi al primo deve essere corredata delle quietanze del pagamento della prima rata della tassa annuale d'inscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esami di profitto.

Art. 66.

La domanda d'immatricolazione e d'inscrizione agli anni di corso deve essere presentata tra il 1° agosto e il 5 novembre.

Il Direttore può consentire, per giustificati motivi, l'immatricolazione o l'inscrizione non oltre il 15 dicembre.

Art. 67.

All'atto dell'immatricolazione viene rilasciata allo studente una tessera, che vale per l'intero corso dell'Istituto.

La tessera contiene le generalità dello studente e l'indicazione dell'Istituto cui è inscritto: reca la fotografia dello studente, bollata col timbro a secco dell'Istituto superiore, ed è munita della firma del Direttore e del capo della segreteria.

Art. 68.

La segreteria tiene al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti e forma per ogni corso d'insegnamento, a titolo ufficiale o privato, l'elenco degli studenti che vi sono inscritti.

Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco dei propri inscritti e di farsene rilasciare copia.

Art. 69.

I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano della assiduità, diligenza e profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.

Agli studenti, che abbiano mancato di assiduità o diligenza, può essere negata, per deliberazione del Consiglio accademico, su motivata proposta del professore ufficiale o libero docente, l'ammissione all'esame di profitto per le materie per le quali si sia accertata la negligenza.

Il Direttore rende esecutiva la deliberazione del Consiglio accademico con provvedimento definitivo: la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dell'interessato.

Art. 70.

Lo studente può chiedere il congedo con domanda al Direttore. Questi trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dell'interessato al Direttore dell'Istituto cui lo studente ha dichiarato volersi trasferire.

Il Direttore dell'Istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del Consiglio accademico competente, e ne dà notizia all'interessato.

Chi ha fatto passaggio ad altro Istituto non può far ritorno presso l'Istituto di provenienza se non sia trascorso l'anno accademico durante il quale ha avuto luogo il trasferimento.

Art. 71.

Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad altro Istituto sotto le condizioni che sono determinate dallo statuto di ogni Istituto.

Lo studente deve possedere il titolo prescritto per la inscrizione al nuovo Istituto, e la complessiva durata degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti nello Istituto di provenienza, non può essere inferiore a quella prescritta per l'Istituto nel quale lo studente medesimo fa passaggio.

Art. 72.

Gli stranieri, gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, ove intendano giovarsi delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 1° del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, debbono presentare al Direttore dell'Istituto:

a) domanda d'immatricolazione e d'inscrizione all'Istituto per l'anno di corso cui aspirano;

b) documenti comprovanti gli studi secondari compiuti all'estero e gli studi eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso Università o Istituti superiori esteri;

c) un esposto documentato contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero;

d) qualsiasi altro titolo o documento che credano utile presentare nel loro interesse.

Gli stranieri e gl'italiani non regnicoli debbono inoltre comprovare tale loro condizione; gli italiani residenti all'estero fornire la documentata dimostrazione della necessità, per apprezzabili ragioni, della loro residenza all'estero.

Per quanto concerne la determinazione dell'anno di corso cui gli studenti possono essere inscritti si applica, in relazione agli anni di corso seguìti presso Università o Istituti superiori esteri, il disposto del comma ultimo dell'articolo precedente.

Il Direttore rende esecutiva con provvedimento definitivo la deliberazione del Consiglio accademico. Con tale deliberazione si provvede anche alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica dell'interessato.

Nei casi di cui all'art. 29 comma 4° del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, valgono le disposizioni del presente articolo, salvo che gli interessati, con i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1° debbono presentare domanda diretta al conseguimento del fine cui aspirano, e il titolo accademico originale ottenuto presso Università o Istituti superiori esteri.

Art. 73.

Gli studenti che provengano da Università o Istituti superiori esteri e intendano frequentare uno o più corsi in Istituto superiore italiano, possono ottenere l'inscrizione a corsi singoli, presentando soltanto il libretto o altro documento dell'Università o Istituto da cui provengono.

Gli studenti inscritti a corsi singoli, in base al presente articolo, possono ottenere un certificato degli studi compiuti e, in seguito a prove di esami determinate dal Consiglio accademico, anche un attestato speciale del profitto riportato.

Art. 74.

Gli studenti, i quali, dopo aver compiuto tutti gli anni di studio prescritti per la laurea e aver presa regolare inscrizione a tutti i singoli corsi, non abbiano conseguito il titolo accademico al quale aspirano, non hanno ulteriori obblighi d'inscrizione ai corsi.

Art. 75.

Gli studenti non possono tenere adunanze entro i locali e stabilimenti degli Istituti, senza preventiva autorizzazione del Direttore.

In caso di disordini il Direttore può prendere accordi con l'autorità politica per ristabilire la disciplina, ove siano insufficienti gli altri mezzi a sua disposizione.

Se i disordini riguardano un intero Istituto superiore nel suo complesso, il Ministro può ordinare la temporanea chiusura dell'Istituto. Tale facoltà spetta anche, in casi gravi od urgenti, al Direttore, che provvede, udito il Consiglio accademico, e ne riferisce immediatamente al Ministro.

Il Direttore, nei casi di cui al precedente comma, può infliggere agli studenti promotori o comunque responsabili dei disordini stessi quella delle pene disciplinari previste dallo statuto, che egli ritenga adeguata alla gravità delle responsabilità in cui sono incorsi.

Art. 76.

Gli esami presso gli Istituti sono:

a) di profitto per materia;

b) di laurea.

Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori nei corsi cui lo studente è stato inscritto.

La stessa norma vale per quanto concerne l'ordinamento degli esami di laurea.

Art. 77.

Gli esami di profitto e quelli di laurea hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Possono tuttavia tenersi esami sia di profitto e sia di laurea in qualsiasi epoca dell'anno scolastico, qualora il Ministero, sentito caso per caso, il Consiglio accademico lo ritenga opportuno.

Debbono, in ogni caso, essere osservati l'ordine degli esami e le limitazioni per il passaggio da uno ad altro corso, che siano stabilite negli statuti dei singoli Istituti superiori, a norma dell'art. 27 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

In nessun caso può consentirsi che uno studente si presenti allo stesso esame di profitto o di laurea più di due volte nello stesso anno accademico e più di una volta nella stessa sessione.

Art. 78.

Nessuno può presentarsi all'esame di laurea se non sia stato regolarmente inscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per la durata del corso degli studi nell'Istituto di cui trattasi, salvi i casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 25 e dal 1° comma dell'art. 29 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

Art. 79.

Gli studenti, per essere ammessi agli esami di profitto e a quello di laurea, debbono essere in regola col pagamento delle tasse e delle sopratasse.

Art. 80.

Lo statuto di ogni Istituto superiore, in relazione all'ordinamento didattico e alle modalità degli esami di profitto da stabilirsi a norma dell'art. 27 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, determina il numero dei componenti le relative commissioni esaminatrici.

I commissari debbono, di regola, rivestire la qualità di professori ufficiali delle materie su cui verte l'esame o di alcune di esse; almeno uno dei commissari è scelto, se ve ne siano, tra i liberi docenti o tra cultori delle materie medesime. Le singole commissioni sono nominate dal Consiglio accademico che ne designa il presidente.

Le commissioni per gli esami di laurea possono essere costituite di un numero di membri variabile da 7 a 11, che, di regola, debbono rivestire la qualità di professori ufficiali; è chiamato a farne parte almeno un libero docente. Le commissioni sono nominate dal Consiglio accademico dell'Istituto e presiedute dal Direttore.

Lo statuto determina inoltre le modalità per il funzionamento delle commissioni per esami di profitto e di laurea.

Art. 81.

Tutti gli esami di profitto e di laurea sono pubblici.

Ogni membro delle commissioni esaminatrici dispone di 10 punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Lo studente è approvato a pieni voti legali se ottiene i nove decimi dei punti; con pieni voti assoluti se consegue la totalità dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimità.

Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato.

Art. 82.

Le lauree conferite dagli Istituti superiori, vengono rilasciate, in nome del Re, dal Direttore e debbono essere sottoscritte anche dal capo della segreteria.

Nelle lauree sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, con speciale menzione della lode, ove questa sia stata concessa.

Art. 83.

A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore.

Le qualifiche di carattere professionale spettano esclusivamente a coloro che, avendo superato gli esami di Stato, hanno ottenuto l'iscrizione nei relativi albi.

Art. 84.

Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti e altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformità della legge sul bollo e debbono essere sottoscritti dal Direttore e dal capo della segreteria.

Art. 85.

I diritti di segreteria di cui all'art. 34 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e all'annessa tabella *B* si pagano alla cassa dell'Istituto e sono interamente devoluti al bilancio di esso.

Art. 86.

Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea si pagano alla cassa dell'Istituto. Le tasse di laurea si pagano con cartolina vaglia intestata al procuratore del registro della città ove ha sede l'Istituto.

Lo studente può ripartire il pagamento della tassa annuale di inscrizione in quattro rate bimestrali anticipate: egli deve versare la seconda, terza e quarta rata rispettivamente non oltre la fine dei mesi di gennaio, marzo e maggio. Può inoltre ripartire il pagamento della sopratassa per esami di profitto in due rate anticipate: la seconda deve essere versata non oltre la fine del mese di marzo.

La sopratassa per gli esami di profitto vale per il solo anno accademico nel quale è pagata; la sopratassa per l'esame di laurea deve essere nuovamente pagata ogni qualvolta il candidato si ripresenti all'esame medesimo.

Art. 87.

Chi non sia in regola col pagamento delle tasse e sopratasse non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica. Egli inoltre non può essere inscritto al successivo anno di corso.

Art. 88.

Nei casi di passaggio di cui all'art. 71 gli studenti non sono tenuti a nuovo pagamento delle tasse o sopratasse o rate di esse già versate per l'anno in corso.

Non è ammessa la restituzione della differenza delle tasse pagate quando queste siano minori nell'Istituto cui gli studenti fanno passaggio.

Art. 89.

I laureati che intendano conseguire altra laurea debbono pagare nuovamente la tassa d'immatricolazione e le tasse e sopratasse relative agli anni di corso che debbono ancora seguire pel conseguimento del titolo accademico cui aspirano.

Le stesse norme valgono per coloro che, in seguito a studi compiuti presso Istituti superiori di grado universitario non dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale o all'estero, ottengano l'inscrizione in un Istituto ad uno degli anni di corso successivi al primo.

Art. 90.

Chi interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 91.

Allo studente di disagiata condizione domestica che, nell'insieme delle prove pel conseguimento del titolo didattico di ammissione all'Istituto superiore, abbia conseguita la media di nove decimi, e non meno di otto in ciascuna prova, può essere accordata la dispensa totale della tassa d'immatricolazione, dalla tassa d'iscrizione e dalla sopratassa di esame per il primo anno.

Può essergli accordata la dispensa parziale quando nell'insieme delle prove anzidette abbia conseguita la media di otto decimi, e non meno di sette in ciascuna prova.

Art. 92.

I laureati o diplomati, che si inscrivono pel conseguimento di una nuova laurea, potranno ottenere la dispensa dalla tassa di immatricolazione, da quella d'iscrizione e dalla sopratassa di esame per l'anno di corso al quale si iscrivono, quando, oltre alla disagiata condizione domestica, provino di aver ottenuto, nel complesso dell'esame di laurea o di diploma e di tutti gli esami speciali obbligatori dell'ultimo biennio del corso da essi seguito, la media di nove o di otto decimi, secondo che aspirino alla dispensa totale o parziale.

Art. 93.

Negli anni scolastici successivi al primo lo studente può ottenere eguali dispense, quando abbia superato tutti gli esami speciali sulle materie stabilite per l'anno precedente, conseguendo una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa totale, e un minimo di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa parziale.

Art. 94.

La dispensa totale o parziale del pagamento della sopratassa per l'esame di laurea può concedersi allo studente che, negli esami sulle materie stabilite per l'ultimo anno di corso, abbia conseguito le votazioni che si richiedono per la dispensa totale o parziale delle tasse negli anni di corso successivo al primo.

La dispensa totale o parziale del pagamento della tassa di laurea può concedersi allo studente che abbia riportato i nove o gli otto decimi nell'esame di laurea.

Art. 95.

La dispensa delle tasse e sopratasse non può concedersi allo studente al quale nel corso dell'anno sia stata inflitta

una pena disciplinare o che, essendosi presentato ad un esame, sia stato riprovato o siasi ritirato.

Art. 96.

La domanda di dispensa dal pagamento totale o parziale delle tasse e sopratasse del primo anno deve presentarsi al Direttore insieme con la domanda d'immatricolazione.

Per gli anni successivi al primo, tali domande devono essere presentate al Direttore insieme con quella d'iscrizione.

Le domande per la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa per l'esame di laurea devono essere presentate al Direttore dopo superati gli esami speciali dell'ultimo anno, e quelle per la dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di laurea subito dopo superato l'esame relativo.

Art. 97.

Alla domanda di dispensa totale o parziale lo studente deve unire un attestato della Giunta del Comune in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'agente delle imposte, che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condizioni disagiate di essa.

Il certificato della Giunta municipale dovrà constare di precise e categoriche risposte a domande formulate dal Consiglio accademico e per le quali le segreterie degli Istituti superiori rilasceranno gratuitamente i relativi moduli. La Giunta municipale aggiungerà nel certificato tutte quelle maggiori notizie, anche se non richieste specificatamente nel modulo, che possano essere atte a far valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia del richiedente.

Art. 98.

Il Consiglio di amministrazione, presi in esame i documenti, può richiedere, ove lo creda necessario, ulteriori informazioni alle Autorità governative, e decide sulle domande caso per caso, tenendo conto del numero dei figli che la famiglia contemporaneamente fa istruire in Istituti governativi o pareggiati, nei quali si paghino tasse scolastiche, e di tutte le altre condizioni, che possono determinare il grado di agiatezza della famiglia.

Art. 99.

L'esonero dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici di cui all'art. 32 comma ultimo del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, non può essere concesso a coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano perduto la cittadinanza italiana posteriormente alla data di pubblicazione del R. decreto 11 marzo 1923, n. 563.

Art. 100.

Il provento annuale delle sopratasse per esami di profitto e quello delle sopratasse per esami di laurea, di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, viene per ciascuna sede complessivamente computato per gli Istituti superiori di cui al presente decreto e costituisce un unico fondo.

Per ciascun anno accademico:

1) un terzo di tale fondo viene ripartito tra i componenti le commissioni esaminatrici, ai quali sono attribuite tante quote quante sono le singole prove di esame. A ciascun commissario per gli esami di laurea o diploma spetta una quota tripla di quella che compete per gli esami di profitto;

2) la rimanente somma è ripartita tra i componenti le commissioni esaminatrici, nel modo seguente:

a) per due terzi, in parti uguali tra tutti i professori dei ruoli degli Istituti anzidetti, che abbiano effettivamente impartito il loro insegnamento durante l'anno accademico;

b) per l'altro terzo tra i professori medesimi e quelli di ruolo di altri Istituti che vi abbiano insegnamenti ufficiali, in proporzione del numero degli studenti regolarmente inscritti ai corsi da essi tenuti in qualità di titolari; per i corsi biennali e triennali si considerano come inscritti tutti gli studenti che pel primo anno seguono il corso delle materie medesime e metà di quelli che lo seguono per gli anni successivi al primo.

Le ripartizioni di cui al presente articolo sono collegialmente fatte, per ciascuna sede e alla data del 30 settembre, dal Direttore o dai Direttori degli Istituti superiori, quali presidenti dei rispettivi Consigli di amministrazione interessati.

Il pagamento delle somme liquidate ai singoli interessati viene effettuato dalla cassa dell'Istituto.

Art. 101.

I contributi di laboratorio, di cui all'art. 32 comma 4° del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, si pagano alla cassa dell'Istituto nella misura e secondo le modalità che, per ciascun istituto, vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione a norma del comma sopracitato.

La cassa dell'Istituto mette a disposizione dei direttori di Laboratorio il fondo costituito dai relativi contributi riscossi. I direttori stessi dispongono del fondo medesimo per acquisto di materiale di consumo e, in genere, per spese occorrenti per le esercitazioni e le ricerche degli studenti.

Gli studenti che non sono in regola col pagamento dei prescritti contributi di laboratorio sono esclusi dalla frequenza agli istituti scientifici: in caso di persistenza in tale irregolarità, sono esclusi dagli esami di profitto.

CAPO VII.

Degli uffici, del personale di amministrazione e del personale assistente volontario.

Art. 102.

Il segretario capo, secondo gli ordini del Direttore, regola e dirige tutti i servizi della segreteria, e vigila su tutto il personale di ogni categoria addetto alla segreteria stessa e su quello di servizio.

Art. 103.

La segreteria comprende un ufficio di economato e cassa.

Le funzioni di economo-cassiere sono disimpegnate dal segretario capo. Egli è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti di riscossione che hanno maneggio di valori dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili all'amministrazione dell'istruzione superiore.

Art. 104.

Oltre agli aiuti ed assistenti retribuiti, di cui agli articoli 36 e 37 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, possono essere nominati aiuti o assistenti volontari tra laureati, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale, nei limiti stabiliti dall'art. 42 del citato decreto.

Le nomine sono disposte dal Direttore su designazione del professore ufficiale.

Capo VIII.

Delle borse di perfezionamento.

Art. 105.

In ogni anno accademico è bandito un concorso fra laureati negli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria per borse di perfezionamento negli studi all'interno o all'estero, coi fondi di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851.

Il Ministro stabilisce anno per anno, con apposito avviso di concorso da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale*:

1) il numero delle borse;
2) l'importo di ciascuna di esse;
3) le materie o gruppi di materie, cui, a parità di merito, deve darsi la preferenza.

Art. 106.

Possono prender parte al concorso pel conferimento di una borsa coloro che abbiano conseguito la laurea da non oltre quattro anni, computati alla data della scadenza del concorso medesimo.

La borsa tanto all'interno quanto all'estero non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Art. 107.

Il concorso è per titoli: sono ammessi lavori manoscritti.

Le memorie e i titoli sono giudicati da apposite commissioni.

La commissione per ciascun concorso si compone di tre o cinque membri scelti dal Ministro fra i professori ufficiali delle Università o Istituti superiori e fra i direttori delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

Art. 108.

Ciascuna commissione presenta al Ministro una relazione che deve contenere la graduatoria fra coloro che sono giudicati meritevoli della borsa.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Art. 109.

La borsa è conferita dal Ministro al primo graduato ed eventualmente ai successivi, in caso di rinunzia di quelli che precedono.

Decadono dal godimento della borsa coloro che non forniscano al Ministero la prova di essersi recati nel luogo prescelto entro un mese dalla notificazione del conferimento della borsa stessa. In tal caso si applicano le norme di cui al precedente comma.

La borsa non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri Enti pubblici.

Art. 110.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi fatti nell'Istituto nazionale o estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 111.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento, la seconda dopo un semestre dalla dimostrata frequenza ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Capo IX.

Dell'amministrazione degli Istituti superiori.

Art. 112.

Ogni Istituto superiore provvede alla conservazione ed amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso dal Demanio e degli altri beni immobili e mobili che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.

Tutte le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di qualsiasi natura pertinenti al patrimonio dello Istituto e degli immobili dati in uso dal Demanio sono a carico del bilancio dell'Istituto medesimo.

Nessuna alienazione o trasformazione di beni immobili o mobili può essere effettuata senza il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 113.

La concessione di alloggio nei locali dell'Istituto al personale di vigilanza e custodia è fatta dal Direttore previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione il quale determina se l'alloggio debba essere dato a titolo gratuito od oneroso, ed in questo ultimo caso stabilisce anche l'entità del canone annuo di affitto.

Fra il personale di vigilanza si intendono compresi gli aiuti ed assistenti delle cliniche degli Istituti superiori veterinari ed il personale di assistenza immediata delle cliniche stesse.

Art. 114.

I beni mobili assegnati, sia ai servizi generali, sia ai singoli istituti scientifici, sono dati in consegna alle persone responsabili della loro conservazione, mediante verbali, dopo l'accertamento della loro consistenza in confronto con gli inventari.

I beni mobili assegnati ai servizi generali sono dati in consegna al segretario capo; quelli assegnati agli istituti scientifici al direttore di ciascuno di essi.

Art. 115.

La compilazione e la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili di ogni Istituto superiore è disciplinata dai singoli regolamenti interni.

Art. 116.

Gli strumenti, gli apparecchi ed in genere tutti gli oggetti aventi interesse storico, scientifico o rari e di pregio esistenti presso gli Istituti superiori, in qualunque modo siano venuti a far parte del patrimonio dell'Istituto, sono inalienabili e debbono essere conservati sotto la personale responsabilità dei direttori degli istituti scientifici presso i quali si trovano. E' tuttavia consentita l'alienazione dell'anzidetto materiale da uno ad altro ente a carattere universitario.

Art. 117.

Gli Istituti superiori nel conto delle loro attività debbono comprendere:

1) il reddito dei beni immobili e mobili;

2) il contributo dello Stato determinato a norma dell'art. 67 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

3) i contributi di carattere continuativo di enti pubblici o di privati a qualsiasi titolo concessi;

4) il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse d'immatricolazione e di inscrizione e delle sopratasse per esami di profitto e per esami di laurea e diploma;

5) il provento dei contributi di laboratorio, di esercitazioni cliniche o di altra natura versati dagli studenti;

6) il provento dei diritti di segreteria;

7) il provento delle prestazioni a pagamento degli istituti scientifici e delle degenze nelle cliniche veterinarie;

8) il provento della vendita di stampati, tessere, diplomi e simili e di pubblicazioni universitarie;

9) tutti gli altri proventi di qualsiasi natura e le somme concesse una volta tanto da enti pubblici o da privati, qualunque ne sia la destinazione.

Art. 118.

Nel bilancio di previsione dell'entrata le attività sono tenute distinte secondo le categorie indicate nell'articolo precedente.

Nel bilancio di previsione della spesa sono tenute distinte le spese di personale da quelle relative ai servizi generali ed al funzionamento degli istituti scientifici. Sono inoltre tenute distinte per ogni istituto scientifico le relative assegnazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione.

A ciascuna categoria di entrata o di spesa deve corrispondere un apposito capitolo del bilancio.

Art. 119.

Nella deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo debbono indicarsi i motivi degli aumenti e delle diminuzioni, sia nell'entrata, sia nella spesa, rispetto al bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 120.

Nel rendiconto consuntivo deve darsi la dimostrazione delle risultanze economiche di tutta la gestione dell'anno finanziario a cui il rendiconto si riferisce. Tale dimostrazione deve desumersi dal conto delle entrate e da quello delle spese effettive e dallo stato del patrimonio, con le variazioni sopravvenute nel corso dell'esercizio stesso.

Al rendiconto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici ma anche morali della gestione.

Nella relazione suddetta sono indicate le modalità secondo le quali si sono effettuate le riscossioni e le spese, sono esposte le condizioni finanziarie dell'amministrazione, i criteri seguiti nella gestione, i miglioramenti conseguiti o quelli che si intende introdurre nella gestione medesima.

Art. 121.

Il rendiconto consuntivo, sia nell'entrata, sia nella spesa è redatto tenendo distinte le varie categorie di attività e di spese in corrispondenza ai capitoli del bilancio preventivo.

Allegati al rendiconto consuntivo, sono sottoposti per l'approvazione al Consiglio di amministrazione anche tutti i conti delle gestioni speciali.

Art. 122.

Il rendiconto consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti dal presidente del Consiglio di amministrazione non oltre il mese di febbraio di ciascun anno. Ad esso debbono essere allegati la relazione, i conti delle gestioni speciali ed il bilancio preventivo dell'esercizio cui il consuntivo si riferisce.

La Corte dei conti può richiedere in comunicazione i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa.

A tal fine tutti i documenti dell'entrata e della spesa della gestione dell'Istituto ed i registri di amministrazione sono conservati ordinatamente in modo da poter essere in qualunque momento esibiti per revisione e controllo.

Art. 123.

L'ufficio di economato di ogni Istituto superiore deve tenere:

1) il giornale di cassa;

2) il mastro dei debitori e creditori;

3) i partitari per ciascuna categoria di entrate e di spese;

4) i bollettari delle riscossioni.

Art. 124.

Il servizio di cassa può essere affidato, su motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, al segretario capo o ad un solido istituto di credito della città.

Se il servizio di cassa è disimpegnato da un istituto di credito, a questo sono effettuati i pagamenti dei contributi dello Stato, di enti pubblici o di privati, per conto dell'amministrazione dell'Istituto.

Il segretario capo può, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, riscuotere tasse, sopratasse, contributi di studenti, corrispettivi di prestazioni od altro, con l'obbligo di versare settimanalmente nella cassa dell'istituto di credito anzidetto le somme riscosse.

Sia l'istituto di credito sia il segretario capo debbono mensilmente dar conto al presidente del Consiglio di amministrazione del movimento delle riscossioni e dei pagamenti e presentare la situazione di cassa.

Gli interessi delle somme depositate vanno in ogni caso ad incremento delle entrate dell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 125.

Se il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito possono, con speciali mandati di anticipazione, a firma del presidente del Consiglio di amministrazione, essere messi a disposizione del segretario capo e dei direttori degli istituti scientifici fondi per spese di limitata entità da eseguirsi d'urgenza.

I limiti di tali anticipazioni e le modalità dei rendiconti relativi sono stabiliti dal regolamento interno per le spese ad economia.

Tale regolamento viene deliberato dal Consiglio di amministrazione, emanato con decreto del Direttore e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 126.

Nessuna spesa può essere ordinata se non trova riscontro negli stanziamenti del bilancio preventivo, che non possono in alcun caso essere oltrepassati.

I pagamenti si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal capo della segreteria.

Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo della spesa, munito, oltre che del visto del Direttore dell'Istituto superiore, anche della firma, per accettazione, di chi ha ordinato la spesa stessa.

Non può eseguirsi alcun pagamento per lavori d'importo eccedenti lire mille se la fattura relativa non è munita della liquidazione da parte di un tecnico di fiducia del Consiglio di amministrazione o del capo dell'ufficio del Genio civile.

Tutti i mandati di pagamento, con allegati i documenti giustificativi, debbono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.

Art. 127.

Per le formalità inerenti agli appalti ed ai contratti dell'amministrazione valgono le norme legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.

Il segretario capo è incaricato di redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'amministrazione dell'Istituto e di assistere, in tale sua qualità, alle relative gare.

A tal fine in ogni Istituto superiore è tenuto sotto la responsabilità del segretario capo un repertorio degli atti e contratti, in conformità della legge sul notariato e del relativo regolamento e delle leggi e regolamenti sul bollo e registro.

Art. 128.

Tutti i progetti di lavori, i quali importino una spesa superiore a lire cinquantamila, debbono essere preventivamente approvati dal capo dell'ufficio del Genio civile ed essere, dopo la loro esecuzione, sottoposti a collaudo a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 129.

Il Comitato tecnico per la erogazione del fondo di cui all'art. 12 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851, è composto di cinque membri designati dal Consiglio superiore, che durano in ufficio un biennio e non possono essere confermati.

Il Comitato è convocato due volte all'anno.

Esso dà parere sulle richieste di assegnazioni straordinarie presentate dai Direttori degli Istituti superiori e può, di sua iniziativa, far proposte per la erogazione di somme in favore di determinati istituti o per fini generali di carattere scientifico.

CAPO X.

Delle prestazioni a pagamento.

Art. 130.

Gli istituti scientifici degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze.

Nelle cliniche degl'Istituti veterinari possono essere accolti animali ammalati a pagamento.

Le prestazioni a pagamento sono regolate da apposite tariffe, che vengono approvate dal Consiglio d'amministrazione su proposta del professore competente. Nei casi non contemplati dalle tariffe, il direttore dell'istituto scientifico richiede il pagamento di una somma in acconto, con riserva di determinare l'ammontare della spesa al termine della prestazione.

I direttori degli istituti scientifici debbono mensilmente versare alla cassa dell'Istituto superiore le somme riscosse.

Art. 131.

Le somme riscosse per prestazioni a pagamento o per degenze di animali ammalati sono destinate per acquisto di materiale scientifico e didattico di ciascun istituto, per spese relative al suo funzionamento e per compensi al personale.

Il Consiglio di amministrazione determina quale parte delle somme anzidette deve essere spesa a vantaggio dei rispettivi istituti e quale destinata per compensi al personale.

Nella relazione allegata al rendiconto consuntivo dell'Istituto superiore si deve fare speciale menzione della attività dei singoli istituti relativa alle prestazioni a pagamento o alle degenze nelle cliniche veterinarie.

Art. 132.

In ogni istituto scientifico è tenuto un registro nel quale debbono essere annotate, per le prestazioni, il nome e cognome del committente, il suo indirizzo, l'oggetto della prestazione, l'importo pagato, la data della consegna della relazione.

Uguale registro, con corrispondenti annotazioni, è tenuto in ogni clinica veterinaria per le degenze a pagamento.

I risultati di analisi, controlli e simili sono comunicati soltanto all'ente o alla persona che ne ha fatta richiesta e versato l'importo corrispondente.

I risultati medesimi non possono essere pubblicati se non con l'autorizzazione scritta dell'interessato.

Per ogni richiesta di certificati o copie dei risultati di analisi, controlli e simili già eseguiti si applicano le norme relative al rilascio dei certificati di cui all'art. 84, ammenochè non siano altrimenti determinati da norme speciali. I certificati e copie debbono essere sottoscritti dal direttore dell'istituto scientifico e vistati dal Direttore dell'Istituto.

Gli originali delle relazioni di analisi, ecc. sono depositati annualmente nella segreteria dell'Istituto superiore, dove vengono custoditi almeno per un decennio per ogni richiesta di controllo, di copia o di certificato.

CAPO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 133.

Ai liberi docenti, che conseguano l'abilitazione in virtù dell'art. 157 comma 1° del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è applicabile il disposto del comma 2° dell'articolo medesimo.

Per l'anno accademico 1924-25 la libera docenza non può essere esercitata che nell'Istituto per il quale fu conseguita.

Art. 134.

I cittadini stranieri nominati a qualsiasi ufficio presso gli Istituti superiori precedentemente alla data di pubblicazione del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, non decadono dall'ufficio loro conferito in conseguenza della disposizione dell'art. 58 del citato decreto.

Art. 135.

Il presidente del Consiglio di amministrazione di ogni Istituto superiore procederà, sotto la personale sua responsabilità, all'accertamento di tutte le attività dell'ammini-

strazione a lui affidata, qualunque ne sia l'ammontare o la provenienza, redigerà regolare verbale da lui sottoscritto e ne riferirà al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 136.

Gli Uffici demaniali entro il 1° ottobre 1925 procederanno all'accertamento della consistenza degli immobili dello Stato attualmente destinati ai servizi degli Istituti superiori e alla consegna degli immobili stessi in uso gratuito e perpetuo all'amministrazione degli Istituti medesimi. Copia dei verbali di consegna sarà comunicata al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 137.

Entro il 1° ottobre 1925 gli Istituti superiori procederanno all'accertamento della consistenza di tutti i beni mobili destinati sia ai servizi generali sia agli istituti scientifici, ed alla compilazione dei rispettivi inventari.

Detti inventari saranno inviati in duplice copia al Ministero dell'economia nazionale per il loro riscontro con le scritture inventariali dell'Amministrazione centrale. Una delle copie anzidette sarà restituita al rispettivo Istituto a tutti gli effetti della consegna del materiale stesso all'amministrazione dell'Istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2047.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1768.

Estensione al personale delle Regie avvocature erariali proveniente dal cessato regime del nuovo ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2193, per l'assimilazione economica del personale dell'ex regime addetto alla Regia avvocatura erariale delle nuove Provincie del Regno;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti dell'ex regime;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, relativo all'estensione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione del nuovo ordinamento gerarchico al personale addetto all'ufficio della Regia avvocatura erariale di Trieste, proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il grado di sostituto avvocato erariale di 1ª classe (6°) è conferito previo parere della Commissione permanente per il personale della Regia avvocatura erariale a coloro che all'atto dell'applicazione del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2193, erano investiti della VII classe di rango, con anzianità decorrente, ai fini dello stipendio, dalla data di nomina nella classe.

Coloro ai quali non venga conferito il grado 6° saranno collocati nel grado di sostituto avvocato erariale di 2ª classe (7°) con anzianità decorrente ai fini dello stipendio dalla data di nomina nella VIII classe di rango.

Al personale di concetto che all'atto dell'applicazione del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2193, era investito della IX classe di rango è conferito il grado di sostituto avvocato erariale di 2ª classe (7°) con anzianità decorrente ai fini dello stipendio dal 1° dicembre 1923.

Art. 3.

Il grado di primo archivista (10°) è conferito, a quegli impiegati di cancelleria che, all'atto dell'applicazione del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2193, erano investiti della IX classe di rango, con anzianità decorrente ai fini dell'attribuzione degli stipendi dalla data di nomina alla detta classe o dal godimento dei relativi emolumenti.

Il grado di archivista (11°) è conferito agli impiegati di cancelleria che, all'atto dell'applicazione del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2193, erano investiti della X classe di rango, con anzianità decorrente ai fini dell'attribuzione degli stipendi dalla data di nomina alla detta classe o dal godimento dei relativi emolumenti.

Agli impiegati di cancelleria che, all'atto dell'applicazione del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2193, erano investiti della XI classe di rango è conferito il grado di applicato (12°) con decorrenza dell'anzianità ai fini dell'attribuzione degli stipendi dalla nomina nella detta classe o dal godimento dei relativi emolumenti.

Le disposizioni dell'art. 40 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non trovano applicazione nei riguardi degli applicati provenienti dal cessato regime.

Art. 4.

Agli inservienti che, all'atto dell'applicazione del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2193, vennero collocati nel quadro di classificazione degli uscieri, è conferito il grado di usciere, con anzianità decorrente ai fini dello stipendio dalla nomina ad inserviente di ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANULE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 97. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2048.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1925, n. 1773.

Variazioni alle tabelle organiche del personale amministrativo e d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza e del personale di ragioneria dei gruppi B e C delle Intendenze di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici dei gruppi *A* e *C* di cui alla tabella n. 1 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata coi Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084; 8 maggio 1924, n. 843; 9 aprile 1925, n. 399; 10 maggio 1925, n. 607, e 8 luglio 1925, n. 1202, e quelli dei gruppi *B* e *C* di cui alla tabella n. 4 dell'allegato predetto sono sostituiti rispettivamente dai ruoli di cui agli allegati *A, B, C* e *D* al presente decreto.

Art. 2.

I posti che risulteranno disponibili nel grado nono dei ruoli dei gruppi *A* e *B* di cui alle tabelle nn. 1 e 4 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in dipendenza delle variazioni apportate dal presente decreto, saranno conferiti in base ad apposita graduatoria di merito tra i funzionari dei gradi decimo e undecimo del ruolo stesso, che abbiano compiuto il periodo di servizio prescritto dall'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 106. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
4° Direttori generali e Provveditore generale dello Stato	10
5° Ispettori generali (*a*)	6
5° Intendenti di finanza di 1ª classe	16
6° Ispettori superiori (*b*)	19
6° Intendenti di finanza di 2ª classe	116
7° Ispettori (*b*)	2
7° Vice intendenti	197
8° Consiglieri (*c*)	233
9° Primi segretari (*d*)	418
10° Segretari 11° Vice segretari	455
	1472

(*a*) Uno per i servizi del Tesoro, quattro per le Intendenze di finanza ed uno per il capo dell'Ufficio centrale del Ministero delle finanze.

(*b*) Per i servizi del Tesoro.

(*c*) Compresi due posti per statistici e sei posti per vice ispettori per i servizi del Tesoro.

(*d*) Compreso un posto per l'attuario degli Istituti di previdenza.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO *B*.

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	71
10° Primi archivisti	209
11° Archivisti	349
12° Applicati	630
13° Alunni d'ordine	140
	1399

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO C.

INTENDENZE DI FINANZA.

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori di ragioneria	4
7°	Direttori di ragioneria	63
8°	Ragionieri capi	73
9°	Primi ragionieri	133
10°	Ragionieri	145
11°	Vice ragionieri	
		418

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO D.

Carriera degli ufficiali di ragioneria.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	18
10°	Ufficiali principali	55
11°	Primi ufficiali	91
12°	Ufficiali	162
13°	Alunni	36
		362

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2049.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1767.

Erezione in Ente morale dell'Istituto del Dramma Antico, in Siracusa.

N. 1767. R. decreto 7 agosto 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto del Dramma Antico, in Siracusa, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1925.

Numero di pubblicazione 2050.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1925, n. 1769.

Modificazione dello statuto della Regia accademia dei Lincei, in Roma.

N. 1769. R. decreto 1° ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della Regia accademia dei Lincei, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Galatro (Reggio Calabria), di Biancavilla (Catania) e di Casalattico (Caserta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Galatro, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Galatro, come è stato accertato da due successive inchieste, ha con azione deficiente e in sommo grado irregolare, gravemente disorganizzato la civica azienda: dissestate le finanze del Comune, in abbandono i servizi pubblici, in deplorevole disordine gli uffici, anche a causa dell'abituale inosservanza dei doveri di ufficio da parte dei dipendenti, ai quali pure vengono corrisposti indebiti compensi; manomessi gli interessi dell'Ente. Il precedente sindaco ed il collettore esattoriale sono stati, fra l'altro, deferiti all'autorità giudiziaria per peculato a danno del Comune, nè gli amministratori hanno curato di accendere sui beni degli stessi le ipoteche autorizzate dall'autorità tutoria a garanzia dei crediti dell'Ente.

Tale stato di cose, mentre ha determinato nel seno stesso dell'Amministrazione uno stato di disagio e di crisi che ne paralizza il funzionamento, accentuando ed inasprendo il dissidio fra i partiti locali, ha provocato nella popolazione un profondo fermento che, data la tensione degli animi, costituisce una seria ed imminente minaccia di perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere, con adeguati mezzi, al riordinamento della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Galatro, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Antonacci Palmo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 1° ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Biancavilla, in provincia di Catania.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Biancavilla, come è stato accertato da una recente inchiesta, ha svolto azione in sommo grado irregolare ed intesa al conseguimento di interessi personali o di partito.

L'impegno di rilevanti somme non regolarmente autorizzato, ha determinato la critica situazione finanziaria dell'Ente, il cui bilancio di previsione, per l'esercizio in corso, non è stato ancora compilato nonostante gli incitamenti dell'autorità di vigilanza.

Inoltre, gravi irregolarità ed abusi sono stati rilevati nella cessione in fitto di beni comunali, nella gestione del dazio ed in quella dell'economato, nella distribuzione dei medicinali ai poveri.

A ciò aggiungasi che gli amministratori, facendo opera non obbiettiva ed illegale, si sono abbandonati ad atti di rappresaglia o di aperto favoritismo nei riguardi dei dipendenti comunali, che un assessore partecipa direttamente in forniture del Comune e che lo stesso e il sindaco hanno avuto largo ed indebito maneggio di pubblico danaro e percepito non dovute indennità.

Il disagio determinato da tale stato di cose ha determinato, contro gli amministratori, un vivace movimento di reazione, che, aggravato dall'arresto di un assessore, gravemente indiziato nel ferimento di un impiegato comunale, ha ora raggiunto il carattere di decisa ostilità, minacciando di dar luogo a gravi perturbamenti.

In tale situazione il Prefetto, a tutela dell'ordine pubblico e degli interessi del Comune, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Poichè le cennate condizioni dello spirito pubblico non accennano a migliorare, mentre d'altro canto, a porre riparo al disordine della civica azienda, non possono ritenersi adeguati i mezzi annessi agli ordinari poteri di vigilanza e di tutela, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Biancavilla, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Attilio Stagni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, a S. M. il Re, in udienza del 15 agosto 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casalattico, in provincia di Caserta.

MAESTA,

Gli irregolari criteri sistematicamente seguiti dall'Amministrazione comunale di Casalattico nella gestione della civica azienda, ne hanno gravemente compromesso gli interessi.

Un'inchiesta di recente eseguita ha rilevato la critica situazione finanziaria del Comune, particolarmente determinata dall'insufficiente imposizione dei tributi locali, applicati, fra l'altro, con criteri partigiani; l'abbandono dei servizi pubblici; il deplorevole disordine degli uffici, dovuto anche alla mancata nomina del segretario, mentre l'interino viene sostituito nelle sue abituali assenze da persona sfornita di titoli, inidonea e moralmente compromessa. Gravi irregolarità sono state inoltre rilevate nella gestione del dazio, nella tenuta dei più importanti registri e delle scritture contabili, nell'emissione dei mandati, nell'impegno e nel pagamento delle spese.

L'Amministrazione, cui i cennati addebiti furono contestati, ha fornito controdeduzioni insufficienti.

Il disagio derivante da tale situazione ha determinato nell'ambiente locale una vivace reazione, che minaccia, data la tensione degli animi, di turbare l'ordine pubblico.

Ad evitare e prevenire tale minaccia, ed essendo, d'altronde, necessario provvedere, con adeguati mezzi, al riordinamento della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casalattico, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Attilio Bianchi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Salsomaggiore, di Termini Imerese, di Issogne, di Cellamare, di Oristano e di Caltavuturo.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto il R. decreto 11 giugno 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Salsomaggiore;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Salsomaggiore è prorogato di tre mesi.

Parma, addì 16 settembre 1925.

Il Prefetto: SPADAVECCHIA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 29 luglio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Termini Imerese;

Veduto l'art. 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Termini Imerese è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 9 ottobre 1925.

p. *Il Prefetto*: PINTOR MAMELI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il R. decreto 2 luglio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Issogne;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, onde non è opportuno indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Issogne è prorogato di tre mesi.

Torino, addì 12 ottobre 1925.

p. *Il Prefetto*: AMIGONI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduto il R. decreto 29 gennaio 1925, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cellamare;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte di indire subito le elezioni per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Vista la legge comunale e provinciale, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cellamare è prorogato di tre mesi.

Bari, addì 28 aprile 1925.

Il Prefetto: DE VITA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il R. decreto 22 febbraio 1925, col quale l'Amministrazione comunale di Oristano è stata sciolta;

Visto il rapporto 5 andante n. 2 gab. del Sottoprefetto di Oristano;

Ritenuto che per l'espletamento di importanti affari del Comune si rende necessario prorogare la ricostituzione della civica Amministrazione;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Oristano è prorogato di tre mesi.

Il Sottoprefetto di Oristano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 13 giugno 1925.

Il Prefetto: MALINVERNO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 23 luglio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Caltavuturo;

Veduto l'art. 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caltavuturo è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 9 ottobre 1925.

p. *Il Prefetto*: PINTOR MAMELI.

ORDINANZA MINISTERIALE 3 settembre 1925.

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Veduto il R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388;
Veduto il R. decreto 16 luglio 1925, n. 1415;

Ordina:

Art. 1.

E' indetta, per il mese di novembre 1925, la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere ed architetto.

Art. 2.

Sono sedi degli esami di Stato tutte le Università e gli Istituti superiori di cui alle tabelle *A*) e *B*), annesse al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Ciascuna Università o Istituto è sede di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di quelle professioni per le quali la Università o Istituto rilascia le lauree e i diplomi corrispondenti.

Sono sedi di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere soltanto le Regie scuole d'ingegneria e la Regia scuola di chimica industriale in Bologna.

E' sede di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto la Regia scuola di architettura in Roma.

Nella tabella annessa alla presente ordinanza sono distintamente indicate, per le singole professioni, le Università e gli Istituti superiori che, in conformità delle norme sovra esposte, sono sede di esami di Stato.

Art. 3.

Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato deve presentarne domanda, non oltre il 15 novembre 1925, alla segreteria della Università o Istituto ove intenda sostenere gli esami.

La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 5 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388.

Art. 4.

I giorni in cui si svolgono le prove di esame sono stabiliti per le singole sedi dai presidenti delle commissioni esaminatrici, e sono resi noti con avviso affisso all'albo dell'Università o Istituto superiore, sede di esami.

Roma, li 3 settembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

RR. Università e RR. Istituti Superiori nei quali si svolgeranno gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Professione	Sedi
Per la professione di medico-chirurgo	R. Università di Bari; Id. Bologna; Id. Cagliari; Id. Catania; Id. Firenze; Id. Genova; Id. Messina; Id. Milano; Id. Modena; Id. Napoli; Id. Padova; Id. Palermo; Id. Parma; Id. Pavia; Id. Pisa; Id. Roma; Id. Sassari; Id. Siena; Id. Torino
Per la professione di chimico	R. Università di Bologna; Id. Cagliari; Id. Catania; Id. Firenze; Id. Genova; Id. Messina; Id. Milano; Id. Modena; Id. Napoli; Id. Padova; Id. Palermo; Id. Parma; Id. Pavia; Id. Pisa; Id. Roma; Id. Sassari; Id. Siena; Id. Torino; R. Scuola di chimica industriale di Bologna
Per la professione di farmacista	R. Università di Bari; Id. Bologna; Id. Cagliari; Id. Catania; Id. Firenze; Id. Genova; Id. Messina; Id. Modena; Id. Napoli; Id. Padova; Id. Palermo; Id. Parma; Id. Pavia; Id. Pisa; Id. Roma; Id. Sassari; Id. Siena; Id. Torino
Per la professione d'ingegnere	R. Scuola d'ing. di Bologna; Id. Milano; Id. Napoli; Id. Padova; Id. Palermo; Id. Pisa; Id. Roma; Id. Torino; R. Scuola d'ingegneria navale di Genova; R. Scuola di chimica industriale di Bologna
Per la professione di architetto	R. Scuola di architettura di Roma

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 12)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	613062	10.50	Ambrosini *Gaetano-Stefano-Arturo* fu Giovanni, dom. a Ferrara.	Ambrosini *Arturo-Gaetano-Stefano* fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Lentini Carmela fu Antonio, ved. Ambrosini*, dom. a Ferrara,
»	680424	21 —	Ambrosini Gaspare, Antonio, Alessandro, Vittorio, Arturo, Adele e Maria-Elvira fu Giovanni Battista, tutti, meno i primi *tre* minori sotto la patria potestà della madre Lentini Carmela fu Antonio, ved. Ambrosini, dom. a Ferrara.	Ambrosini Gaspare, Antonio, Alessandro, Arturo, Vittorio, Adele e Maria-Elvira, *detta anche Eugenia-Elvira* fu Giovanni Battista, tutti, meno i primi *quattro*, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 %	170942	100 —	*Mancini* Antonietta fu Vito, moglie di Perrone Angelo, dom. a Cerignola (Foggia).	*Mancino* Antonietta fu Vito, moglie ecc. come contro.
3.50 %	440123	35 —	Giovale *Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. in Borgo Ticino (Novara).	Giovale *Maria-Teresa-Caterina* fu Giovanni, nubile, dom. come contro.
»	367159	70 —		
»	261461	805 —	*Andrizzone* Letteria di Giuseppe, moglie di Manescalco Alfonso, dom. in Napoli.	*Ardizzone* Letteria di Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	280753	840 —		
»	667458	808.50	Sasso Anna, moglie di Bonissone Silvio, Vincenza e Maria, sorelle, fu Giuseppe, le *due* ultime minori sotto la patria potestà della madre Mangini Pellegrina fu Francesco, ved. Sasso, eredi indivisi del padre, dom. a Genova, vincolata di usufrutto.	Sasso Anna, moglie di Bonissone Silvio, Maria, *nubile*, e Vincenza fu Giuseppe, l'ultima minore ecc. come contro.
»	184933	630 —	Martusciello Anna fu *Pasquale-Raffaele*, moglie di Belviso Giovanni fu Saverio, dom. in Napoli, vincolata.	Martusciello Anna fu *Raffaele*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	168114	50 —	Morgigni Lina di Lorenzo, *nubile*, dom. a Napoli, con annotazione d'usufrutto.	Morgigni Lina di Lorenzo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli, con annotazione di usufrutto.
»	168115	50 —	Morgigni Eduardo di Lorenzo, dom. a Napoli, con annotazione di usufrutto.	Morgigni Eduardo di Lorenzo, *minore, ecc., come la precedente*, con annotazione di usufrutto.
»	134506	100 —	Cola Errico di *Tommaso*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Marigliano (Napoli).	Cola Errico di *Pietrantonio*, minore, ecc., come contro.
»	179906	100 —		
»	356069	980 —	Iatta *Gemma* fu Francesco Saverio, minore, sotto la patria potestà della madre Zaccaria Colomba fu Mario, ved. Iatta Francesco Saverio, dom. a Conversano (Bari).	Iatta *Maria-Gemma* fu Francesco Saverio, minore, ecc. come contro.
3.50 %	190455	42 —	Trinchieri *Francesco* fu Angelo, dom. ad Inzago (Milano).	Trinchieri *Carlo-Francesco-Lorenzo* fu Angelo, dom. come contro.
»	329388	28 —	Ramella *Eugenia* di Lorenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).	Ramella *Carlotta-Eugenia* di Lorenzo, minore ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	329389	28 —	Ramella *Luigia* di Lorenzo, minore, ecc., come la precedente.	Ramella *Maria-Luigia* di Lorenzo, minore, ecc., come contro.
»	649567	56 —	Anastasia *Giuseppe* fu Raffaele, dom. in Foiano della Chiana (Arezzo).	Anastasia *Guglielmo* fu Raffaele, minore, ecc. come contro.
»	649621	101.50	Pennacchio Giuseppina di Vito, moglie di Anastasia *Giuseppe*, dom. in Foiano della Chiana (Arezzo). *Annotazione.* La presente rendita è sottoposta ad ipoteca a favore del Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative) come parte di cauzione prestata dal sig. Anastasia *Giuseppe*, marito della titolare, per essere assunto al posto di direttore di 4ª classe nelle agenzie di coltivazione dei tabacchi, la rendita stessa, subordinatamente agli effetti della detta ipoteca, è vincolata come dote della titolare, ecc. ecc.	Pennacchio Giuseppina di Vito, moglie di Anastasia *Guglielmo*, dom. come contro. *Annotazione.* La presente rendita è sottoposta ad ipoteca a favore del Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative) come parte di cauzione prestata dal sig. Anastasia *Guglielmo*, marito, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 220

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 ottobre 1925

	Media		Media
Parigi	110 85	Belgio	114 18
Londra	121 479	Olanda	10 07
Svizzera	482 76	Pesos oro (argentino)	23 40
Spagna	360 —	Pesos carta (argent.)	10 30
Berlino	5 98	New-York	25 094
Vienna (Shilling)	3 55	Russia	128 57
Praga	75 —	Belgrado	45 25
Dollaro canadese	25 09	Budapest	0 035
Romania	11 75	Oro	481 20

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 675
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	47 15
	5.00 % netto	90 975
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 775

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Girgenti.

Con R. decreto 4 settembre 1925, il cav. Liborio Friscia è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Girgenti fino al 31 dicembre 1926.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.